



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO    | SAVERIO  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE  | COSIMO   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 709/2016  
depositato il 27/04/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP011300669/2015 TRIB.ERARIALI 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP011300669/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP011300669/2015 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP011300669/2015 IRAP 2010

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO

C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 709/2016

UDIENZA DEL

02/03/2017 ore 09:00

N°

1017

PRONUNCIATA IL:

03 MAR. 2017


DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

15 MAG. 2019

Il Segretario

Il Segretario d. G. G. G.

Angelo G. G. G.



A seguito di PVC formato da funzionari dell'Agenzia delle Entrate a chiusura di una verifica fiscale conclusasi il 19/4/2011, l'Agenzia delle Entrate di Taranto emette l'avviso di accertamento n. TVP01I300669 notificato il 10/7/2015 e con il quale, utilizzando il comma 2- lett. C -art. 39-Dpr 600/73, ridetermina il reddito per l'anno 2010 e chiede le conseguenti imposte IRPEF/IRAP/IVA ed accessori.

Per l'attività di accertamento l'Agenzia si è riportata al citato PVC che a fondamento della intera verifica aveva posto il fatto che, pur avendo ricevuto dal contribuente in sede di accesso tutta la documentazione riguardante la sua attività di vendita ambulante, non aveva ricevuto l'elenco inventariale delle merci giacenti in magazzino al 31-12-2010.

Considerando indispensabile tale elemento i verificatori hanno eseguito l'inventario fisico delle merci, valorizzato lo stesso alla data dell'accesso (11-2-2011) ed attraverso una serie di calcoli, evidenziando il fatto che il valore delle merci inventariate risultava più basso rispetto a quello contabile, hanno determinato (senza dimenticare l'applicazione di una percentuale di ricarico anche essa ricavata), un valore-differenza considerandolo valore di merce venduta in evasione nell'anno.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta eccependo:

- la mancanza di motivazione e prova nell'atto notificato;
- la inattendibilità della rettifica in quanto fondata su presunzioni e su semplici quanto indimostrate affermazioni dei verbalizzanti;
- l'incoerenza dei criteri e della metodologia di accertamento ricondotti al comma 2 punto c)-art.39-DPR 600/73;
- infondatezza dei recuperi;
- illegittimità dell'accertamento perché sottoscritto da funzionario non delegato.

Per ognuno dei punti riportati il ricorrente espone le sue ragioni di contrasto con l'operato dei verificatori e dell'Agenzia e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto notificato con vittoria di spese di giudizio con distrazione in favore del difensore costituito anticipatario delle stesse.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita in giudizio ed in proprio atto scritto ripropone le argomentazioni già prodotte nell'accertamento, allega il PVC formato in data 19-4-2011 da propri funzionari e conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Esaminati gli atti e sentite le parti nella p.u. odierna, la Commissione propone le seguenti osservazioni.

Emissione dell'accertamento ai sensi del comma 2 punto c)-art. 39-DPR 600/73.

Nonostante che il contribuente in sede di accesso dei verificatori abbia posto a disposizione degli stessi l'intera documentazione contabile degli anni 2009-2010 e 2011 (e ciò si rileva dal foglio 4 di 17 del pvc con data 19/4/2011 redatto dai verbalizzanti dell'Agenzia delle Entrate di Taranto), i verificatori hanno focalizzato la loro attenzione solo sulla "mancata redazione dell'inventario delle giacenze di magazzino per l'attestazione dell'avvenuta ricognizione fisica delle giacenze al 31-12-2009 ed al 31-12-2010", ma alcuna dichiarazione di inutilizzabilità della stessa documentazione è stata

annotata ed anzi gli stessi verificatori hanno utilizzato per i calcoli sviluppati durante la loro verifica numerosi elementi riportati nella contabilità regolarmente tenuta dal contribuente per tutte le annualità citate.

Appare chiaro che i verificatori prima e l'Agenzia accertatrice successivamente, hanno violato l'intero disposto della norma da se stessi citata per non aver dimostrato prima dell'accertamento e neppure agli atti di questo procedimento che le irregolarità contabili erano così gravi, numerose e ripetute e tali da rendere inutilizzabile nel loro complesso le scritture medesime per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. La stessa acquiescenza dei verificatori prestata oltre che tacitamente alle risultanze delle scritture contabili, anche attraverso l'uso che hanno fatto delle stesse in diversi elementi, risulta chiaramente dimostrativo che l'intera contabilità della ditta era stata negli anni ben tenuta ed era altresì affidabile.

Per la metodologia di accertamento utilizzata ritiene pertanto la Commissione che l'operato dell'Agenzia sia illegittimo e poiché i risultati raggiunti in seno a tale metodologia sono anche essi mancanti della loro naturale legittimità, gli stessi non possono essere confermati.

#### Dimostrazione per le rettifiche e validità delle stesse.

L'approfondito esame del PVC compilato dai verificatori dell'Agenzia delle Entrate in data 19/4/2011 evidenzia la nebulosità, l'inconsistenza e la inaffidabilità dell'intera azione dei verificatori che, partendo da un inventario delle merci realmente eseguito in data 11/2/2011 (data dell'accesso) e da una valorizzazione globale senza supporti attribuita allo stesso, hanno ritenuto di poter ricavare inventari valorizzati delle merci alla data del 31-12-2010 ed alla data del 31-12-2009.

All'operato dei verificatori, osserva la Commissione, non può essere attribuito alcun valore concreto: lo stesso operato è colmo di facile empirismo, di supposizioni, di estrosità, ma è gravemente mancante di ogni tipo di regola tecnica indispensabile per l'individuazione di un procedimento amministrativo, pratico e legittimo che possa individuare correttamente ed equamente le rimanenze immateriali per periodi di imposta precedenti e porti poi come conseguenza alla determinazione del reddito di impresa per i medesimi periodi.

E' evidente, deve osservare la Commissione, che risultando tutte le determinazioni intermedie immotivate e mancanti di una logica tecnica affidabile, le stesse non possono considerarsi dimostrazioni valide al fine di rettificare il reddito di annualità di imposta precedenti a quello verificato.

#### Motivazione

Già per la valorizzazione dell'inventario fisico delle merci eseguito nel giorno dell'accesso, i verificatori oltre che aver dichiarato di aver utilizzato la collaborazione del titolare della ditta, non ha dato altre indicazioni sulle ragioni dell'attribuzione dei valori stessi. Vero è che in una altra parte pvc si legge che sono state utilizzate le fatture di acquisto dell'attività, ma non vi è alcuna specificazione del tipo di utilizzo delle fatture nel generale e nel particolare e neppure vi è indicazione dell'annualità di imposta alla quale appartenevano le fatture consultate.

La mancanza di motivazione sul punto nodale della verifica e dell'accertamento è grave perché non ha consentito la comprensione degli itinerari seguiti dagli esecutori delle operazioni e non ha permesso di comprenderne la legittima correlazione tra quanto indicato nelle fatture e le valorizzazioni operate sia per ogni singolo elemento che nel loro complesso. Tale operatività è stata tenuta anche per i successivi calcoli riguardanti la verifica, per i quali calcoli sono state solo enunciate le componenti da aggiungere o da sottrarre, ma non sono state spiegate le ragioni di determinazione dei diversi componenti del calcolo.

Occorre per altro annotare che nella sede dell'accertamento, l'Agenzia accertatrice si è adagiata pedissequamente al PVC redatto da propri funzionari e non ha ritenuto necessario effettuare approfondimenti o riesame delle situazioni e degli elementi riportati dell'atto dei verificatori, ma così operando ha lasciato il proprio operato privo dell'indispensabile legittimità.

Anche la norma utilizzata è illegittima perché la redazione dell'inventario al 31/12/2010 il ricorrente lo poteva approntare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione come previsto dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 2/3/89 n. 69, e all'articolo 2, del D.M. 2/5/1989. Né l'Agenzia poteva ricorrere allo studio di settore sia perché le scritture contabili erano regolari e sia perché è mancato il contraddittorio previsto per tale strumento.

#### Fondatezza dei recuperi

Conclusivamente l'Agenzia ha recuperato quale reddito di impresa riferito all'anno 2010, l'importo ulteriore di euro 96.243,00 ma risultando l'intero procedimento di accertamento illegittimo e mancante di supporto probante come già evidenziato, tale determinazione non può essere confermata tanto più per il fatto che trattasi di importo derivante da maggiori ricavi considerati prodotti e non dichiarati e poi spalmati per l'annualità di imposta oggi interessata (il 2010), ma derivanti a loro volta da un unico importo di merce considerata ceduta in evasione.

Sul punto deve precisare la Commissione che a mente del comma 1-art.4-DPR 441/97, è inesistente la possibilità di spalmare maggiori ricavi del 2011 su annualità di imposta precedenti rispetto a quello verificato, perché la presunzione di cessione opera limitatamente al periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel corso del quale la verifica è effettuata.

Pertanto risulta immotivata ed in violazione di norma aver rettificato le rimanenze con una proporzione per gli anni precedenti senza rettificare i quattro anni precedenti in cui le rimanenze si sono formate e potevano non essere veritiere e senza spiegare il proprio operato discrezionale per i due anni accertati perché per un anno si è poggiato sul pvc e per il secondo sulla D.U. scostandosi senza ragione dagli importi accertati nel pvc e non motivando, illegittimamente, il ricarico dal 19,23% al 30,83%.

Tutto quanto esposto che deve considerarsi assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti di causa, convince la Commissione per la conferma delle richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così dispone:

=== in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento notificato ed impugnato;

=== liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificate in euro tremila oltre iva e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a completo carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto.

Così deciso il giorno 2/3/2017

IL GIUDICE RELATORE  
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE  
(Riccardo Occhinero)

*Sentenza sottoscritta dal Presidente del Collegio,  
cui il fascicolo è stato consegnato in esemplare  
in due esemplari per un giudizio assoluto del  
relatore (Occhinero)*

Tram. 11 MAG. 2018

*Il Presidente*